

REP. N. 000254

Contratto per lo svolgimento del "Servizio di supporto tecnico-specialistico ai processi di programmazione, attuazione, monitoraggio e gestione degli interventi del Piano strategico della PAC 2023/2027, nonché allo svolgimento delle attività di verifica istruttoria e controllo delle domande di sostegno e di pagamento relative agli interventi posti in essere in attuazione del suddetto strumento di programmazione, da svolgere in favore dell'Autorità di Gestione regionale e delle relative articolazioni funzionali" (CUP B91C23000500009)

LOTTO 1 "Servizio di supporto tecnico-specialistico relativo alle attività di governance, programmazione, gestione e selezione degli interventi del Piano Strategico della PAC 2023-2027 di competenza della Regione Puglia" (CIG 9971511F2D)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro (2024), il giorno trenta (30) del mese di aprile, in Bari, presso gli uffici della Regione Puglia – Sezione Raccordo al Sistema Regionale - nella sede di Via Giovanni Gentile n. 52, avanti a me Laura Armenise, Ufficiale Rogante della Regione Puglia, autorizzato a rogare, a tutti gli effetti di legge, gli atti e contratti stipulati in forma pubblica amministrativa nell'interesse della Regione Puglia, in virtù di nomina conferita con Atto del Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale n. 13 del 26 luglio 2022, sono comparsi:

La dott.ssa **Mariangela Lomastro**, [REDACTED],
[REDACTED], che agisce in questo atto non in proprio ma in nome,
nell'interesse e per conto dell'Amministrazione Regione Puglia (C.F. 80017210727),



con sede in Bari, Lungomare N. Sauro n. 31/33, in qualità di Dirigente *pro tempore* della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura, domiciliata presso la sede della medesima Amministrazione, nominata con delibera di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 (di seguito denominata Regione o Committente o Amministrazione);

e

Il dottor **Adriano Antinelli**, [REDACTED] f.

[REDACTED], domiciliato per l'incarico presso la sede sociale, che interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della società "AGRICONSULTING SUPPORTO ISTITUZIONALE S.R.L.", con sede legale in Roma, alla via Vitorchiano n. 123, P. IVA, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma 16855701005, REA RM-1679879, mandataria del RTI costituito, oltre che dalla medesima società, anche dalla società mandante "KPMG Advisory SpA", con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani 27, P. IVA, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 04662680158, REA MI-1032437, (in seguito denominato "Operatore" o "Appaltatore"), in forza dei poteri conferiti con Atto Costitutivo di "Raggruppamento Temporaneo di Impresa con mandato speciale", autenticato nelle sottoscrizioni dal dottor Federico Elicio, Notaio in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile di Roma, del 10 aprile 2024, Repertorio n. 3.180, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma il 12 aprile 2024 al nr. 7455, Serie 1T, la cui copia conforme è acquisita agli atti dell'Ufficiale Rogante e parte integrante del presente contratto seppur non materialmente allo stesso allegato.

PREMESSO CHE

- con D.G.R. n. 771 del 05 giugno 2023 l'Amministrazione regionale ha stabilito di affidare a soggetti muniti di idonei requisiti tecnico-professionali e adeguatamente strutturati, da individuarsi in base a procedura ad evidenza pubblica aperta di livello europeo, la prestazione di tutti quei servizi di Assistenza Tecnica necessari per la corretta esecuzione delle funzioni ascritte all'Autorità di Gestione Regionale del Piano Strategico della PAC 2023/2027 e quindi di avviare celermente una procedura di gara suddivisa in due lotti come di seguito indicato: lotto numero 1 relativo alle attività di supporto alla governance, programmazione, gestione e selezione degli interventi del Piano Strategico della PAC 2023-2027 di competenza della Regione Puglia, lotto numero 2 relativo all'istruttoria e controllo delle domande di sostegno e di pagamento inerenti gli interventi declinati nel Piano Strategico della PAC 2023-2027 di competenza della Regione Puglia, in quanto la suddivisione in lotti della procedura di gara rappresenta uno strumento posto a tutela della concorrenza sotto il profilo della massima partecipazione alle gare. La medesima determinazione dirigenziale ha stabilito altresì che sia previsto un vincolo di aggiudicazione esclusivamente con riferimento al lotto 1 o 2, in quanto è utile che i servizi a supporto delle predette funzioni dell'Autorità di gestione regionale – aventi le caratteristiche su indicate – siano prestati, per ciascuno dei due lotti su indicati, da un diverso operatore economico in possesso di una organizzazione adeguata per evitare potenziali conflitti di interesse e garantire la rispondenza alle regole dell'arte delle prestazioni affidate, nonché che sia favorito l'accesso delle microimprese nonché delle piccole e medie imprese mediante la previsione di requisiti di partecipazione (soprattutto in ipotesi di partecipazione in forma di RTI) proporzionati all'oggetto dell'appalto;

- con A.D. n. 528 del 07 luglio 2023, la Dirigente della Sezione Attuazione

Programmi Comunitari per l'Agricoltura ha approvato il Documento di progettazione di cui all'art. 17, commi 1 e 2 D.Lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto l'affidamento, tramite procedura di gara telematica aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 2 lett. b) D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ("D.Lgs. n. 36/2023"), del servizio di "supporto tecnico-specialistico ai processi di programmazione, attuazione, monitoraggio e gestione degli interventi del Piano strategico della PAC 2023/2027, nonché allo svolgimento delle attività di verifica istruttoria e controllo delle domande di sostegno e di pagamento relative agli interventi posti in essere in attuazione del suddetto strumento di programmazione, da svolgere in favore dell'Autorità di Gestione regionale e delle relative articolazioni funzionali";

- che con A.D. n. 76 del 19 luglio 2023, il Dirigente della Sezione Enti Locali – Servizio Appalti - ha determinato l'indizione di procedura di gara telematica aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 2 lett. b) D.Lgs. n. 36/2023 (CUP B91C23000500009), suddivisa in 2 lotti, finalizzata all'affidamento dei sopra detti servizi, svolta in ambito europeo ed indetta con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

- che con A.D. n. 15 del 07 marzo 2024 - immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, c. 5, D.Lgs. n. 36/2023 - il Dirigente della Sezione Enti Locali – Servizio Appalti, preso atto delle risultanze finali delle operazioni di verifica e valutazione condotte dalla Commissione giudicatrice a ciò preposta in merito alle offerte pervenute, ha aggiudicato il lotto 1 (avente ad oggetto la prestazione di servizi di supporto

o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

Le parti, come sopra costituite, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche per gli atti di gara non materialmente allegati, dispensandomi dalla relativa lettura, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1

FONTI

I rapporti tra le parti del presente contratto sono regolati, oltre che dalle clausole del presente atto:

- a. dal bando di gara, dal capitolato speciale d'appalto e dal disciplinare di gara adottati per la procedura di cui trattasi, costituenti parti integranti e sostanziali dell'A.D. n. 76 del 19/07/2023 adottato dal Dirigente della Sezione Enti Locali – Servizio Appalti;
- b. dall'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- c. dall'offerta economica formulata dallo stesso Appaltatore in sede di gara;
- d. dalle disposizioni tutte, di provenienza comunitaria, nazionale e regionale, richiamate nel capitolato e disciplinare suindicati, nonché da quelle altre eventuali disposizioni comunque applicabili alla fattispecie.

I contraenti dichiarano di conoscere i documenti indicati alle lettere a), b) e c) che, conservati in atti presso la stazione appaltante, sono da intendersi qui integralmente richiamati, anche se non materialmente allegati, ed ai quali si fa esplicito rinvio per quanto eventualmente non riportato nel presente contratto.

ART. 2

OGGETTO

La Regione affida all'Appaltatore, che accetta, la prestazione dei servizi individuati

nel capitolato speciale d'appalto e nella correlata offerta presentata in sede di gara dall'Appaltatore relativamente al lotto 1 (CIG 9971511F2D), aventi ad oggetto servizi di supporto tecnico-specialistico relativo alle attività di governance, programmazione, gestione e selezione degli interventi del Piano Strategico della PAC 2023-2027 di competenza della Regione Puglia.

L'Appaltatore si impegna quindi a fornire, nel periodo di validità del presente contratto, tutti i servizi e le prestazioni come sopra richiamati.

L'Appaltatore assume a suo completo carico il personale, i macchinari, gli attrezzi, la fornitura del materiale consumabile occorrente per le attività in appalto, ed in genere qualsiasi mezzo necessario alla perfetta esecuzione del servizio, secondo le modalità previste dal presente contratto e dai suoi allegati.

L'Appaltatore, sottoscrivendo il contratto, si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione committente ad eseguire tutte le prestazioni in favore della Regione Puglia come richieste dal disciplinare di gara, dal capitolato speciale d'appalto e dai relativi allegati, nel rispetto, altresì, della propria offerta tecnica ed economica.

Nessun emendamento al presente contratto, né alcuna rinuncia di diritti si intenderanno efficaci salvo approvazione per iscritto dalla parte interessata e la rinuncia a perseguire qualsiasi violazione o inadempienza non costituisce una rinuncia ad altri diritti ai sensi del presente contratto o a perseguire qualsiasi violazione o inadempienza successiva. La presente clausola può essere emendata esclusivamente per iscritto.

ART. 3

DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio avrà una durata di mesi 60 (sessanta mesi), a decorrere dalla data di

sottoscrizione del presente contratto.

ART. 4

RISERVE/OPZIONI IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE

L'Amministrazione:

a) si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una

durata pari nel massimo a ulteriore 1 (uno) anno, per un importo pari nel

massimo ad € 797.939,46

(settecentonovantasettemilanovecentotrentanove/46) Iva e/o altre imposte e

contributi di legge esclusi. L'Amministrazione eserciterà tale facoltà attraverso

apposita comunicazione inviata all'Appaltatore attraverso posta elettronica

certificata almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del contratto

originario;

b) si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 76, comma 6, del D.Lgs. n.ro 36/2023,

di affidare all'Appaltatore, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto,

nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi corrispondenti e/o analoghi,

secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente

affidamento, per una durata pari nel massimo a 5 (cinque) anni, per un

importo stimato complessivamente non superiore ad € 3.989.697,30

(tremilioninovecentottantanovemilaseicentonovantasette/30) Iva e/o altre

imposte e contributi di legge esclusi;

c) ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, si riserva la facoltà di

disporre in corso di rapporto – anche nel corso dell'eventuale periodo di

rinnovo - il potenziamento dei servizi di supporto oggetto del capitolato

speciale d'appalto, in ragione dell'assegnazione all'Appaltatore di specifici

sotto-obiettivi di periodo o di speciali ordini di priorità, in esercizio di specifico

diritto di opzione al medesimo riconosciuto, secondo quanto appresso

indicato:

- o la misura di tale potenziamento è pari, nel massimo, al 20% del volume di giornate/lavoro indicato, per ciascuna figura, al paragrafo 7.3 del capitolato speciale d'appalto (si specifica a tale effetto che: a) il potenziamento in termini di giornate/lavoro potrà riguardare anche solo talune risorse professionali e non necessariamente l'intero gruppo di lavoro; b) l'Amministrazione potrà potenziare più volte il servizio di supporto sino a concorrenza del 20% del volume di giornate/lavoro indicato, per ciascuna figura, al paragrafo 7.3 del capitolato speciale d'appalto, per un importo complessivo pari ad € 797.939,46 (settecentonovantasettemilanovecentotrentanove/46), Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi);
- o tale apporto incrementale potrà essere erogato attraverso le medesime risorse già inserite nel gruppo di lavoro o, altrimenti, attraverso risorse diverse, aventi caratteristiche curriculari non inferiori a quelle proprie della corrispondente risorsa già inserita nel gruppo (la funzione di Capo Progetto, tuttavia, resterà in ogni caso incardinata per intero nella prima figura all'uopo individuata);
- o nel caso di esercizio dell'opzione detta, il corrispettivo massimo di competenza dell'Appaltatore subirà un incremento corrispondente al maggior volume di giornate/lavoro erogande, ferme naturalmente le tariffe già convenute; mentre il corrispettivo effettivo verrà determinato sulla base degli impegni di risorse concretamente registrati, in termini di giornate/lavoro, nel complessivo periodo del rapporto.

L'esercizio della suddetta facoltà avverrà a mezzo PEC all'indirizzo indicato dall'Appaltatore.

ART. 5

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In presenza di disposizioni del capitolato speciale d'appalto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le disposizioni riportate nel bando o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e, in fine, quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle previsioni del capitolato speciale d'appalto viene effettuata conformando la stessa alle finalità dello stesso contratto ed ai risultati sottesi all'attuazione dei servizi posti a gara.

Per ogni altra evenienza, si applicano le disposizioni di cui agli artt. da 1362 a 1371 del Codice Civile, a eccezione di quelle di cui all'art. 1370 del Codice Civile.

ART. 6

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il luogo principale di esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento è Bari, presso l'Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia, nonché presso gli altri Uffici della Regione nel territorio regionale, direttamente o indirettamente coinvolti nella realizzazione delle attività. E' fatto salvo quanto previsto dal punto 7.1 del capitolato speciale di appalto.

Le attività prestate per il tramite dei gruppi di lavoro, salva autorizzazione contraria, dovranno essere svolte in presenza presso gli uffici regionali che saranno indicati all'atto dell'avvio della prestazione e in corso di esecuzione del rapporto.

ART. 7

GRUPPO DI LAVORO

L'Amministrazione dichiara che l'Appaltatore, prima della stipulazione del presente contratto, ha inviato all'Amministrazione regionale l'elenco nominativo dei componenti del gruppo di lavoro di cui al paragrafo 7.3 del capitolato di gara ed i relativi *curriculum vitae* in formato europeo, sottoscritti ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., da cui risulta il possesso dei requisiti necessari, in conformità a quanto specificato dall'Appaltatore in sede di offerta tecnica.

Il gruppo di lavoro potrà essere modificato, durante l'esecuzione del servizio, nei limiti di quanto specificato al paragrafo 8.1 del capitolato speciale d'appalto, dietro richiesta dell'Amministrazione committente.

Una volta approvata nominativamente la composizione del gruppo di lavoro, allo stesso potranno essere apportate integrazioni e/o sostituzioni tali da non alterarne in maniera sostanziale la composizione sempre nei limiti di quanto specificato al paragrafo 8.1 del capitolato speciale d'appalto; in tal caso, l'Appaltatore dovrà trasmettere specifica comunicazione all'Amministrazione committente che, nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della stessa, potrà opporre motivato diniego a tale richiesta di integrazione e/o sostituzione. Laddove l'Amministrazione committente non opponga motivato diniego alla suddetta comunicazione entro il termine sopra esposto, la richiesta di integrazione e/o sostituzione sarà da intendersi approvata.

È comunque in facoltà dell'Amministrazione committente di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dalla Regione medesima in via obiettiva non idonea alla perfetta esecuzione del presente contratto, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi

per l'Amministrazione.

La Regione si riserva inoltre la facoltà, durante tutto il periodo di esecuzione del contratto, di richiedere a campione la documentazione comprovante il possesso di titoli, competenze ed esperienze previste per le varie figure professionali coinvolte nella fase di esecuzione contrattuale.

Il gruppo di lavoro dovrà essere caratterizzato da un approccio organizzativo flessibile in relazione alle esigenze che potranno emergere nel corso dello svolgimento dell'attività.

ART. 8

ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, nonché dei canoni tecnici tutti applicabili alla fattispecie, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto.

È in facoltà della Regione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto l'Appaltatore si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.

Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che l'Appaltatore dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito la Regione, alla quale è affidato il compito di coordinamento dell'intero intervento.

Il gruppo di lavoro incaricato di rendere i servizi oggetto del presente contratto deve essere conforme a quello approvato dall'Amministrazione committente ai sensi del precedente art. 7.

Essendo la configurazione del gruppo di lavoro indicata al paragrafo 7.3) del capitolato speciale d'appalto valorizzata ai fini della determinazione della base d'asta sotto forma di stima, durante lo svolgimento delle attività, per circostanze emerse nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, potranno verificarsi modificazioni, sia di carattere qualitativo sia di natura quantitativa, alla composizione del gruppo di lavoro e/o alla numerosità delle risorse dedicate e/o al numero delle giornate/lavoro, che non alterino in maniera sostanziale la proporzione sia in termini numerici che di valore e, comunque, sempre nel limite del corrispettivo di aggiudicazione.

ART. 9

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'

L'Appaltatore dovrà programmare e realizzare tutte le attività oggetto del servizio sulla base di un Piano Generale di Lavoro annuale.

In particolare, l'Appaltatore del servizio dovrà formulare e sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione committente, previa opportune interlocuzioni, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di approvazione del gruppo di lavoro, un Piano Generale di Lavoro annuale di livello esecutivo che, tenendo conto di quanto richiesto dal capitolato, illustrerà nello specifico, per il periodo di riferimento ed in relazione alle diverse attività da espletare, gli output da realizzare e le relative scadenze nonché le risorse umane da impiegare e il correlato impegno previsto in termini di giornate/lavoro.

Il primo Piano Generale di Lavoro riguarderà le attività da espletarsi dalla data di avvio delle attività fino al successivo 31 dicembre; i successivi Piani Generali di Lavoro annuale dovranno essere inviati all'Amministrazione committente entro il 31 gennaio di ogni anno.

Decorsi 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di trasmissione del Piano Generale di Lavoro annuale, lo stesso sarà da intendersi approvato.

Resta inteso, naturalmente, che in ragione delle occorrenze di periodo l'Amministrazione committente, anche dietro proposta dell'Appaltatore, potrà disporre modifiche motivate del Piano Generale di Lavoro annuale in precedenza approvato, nonché assegnare specifici sotto-obiettivi di periodo o speciali ordini di priorità che l'Appaltatore sarà tenuto a rispettare e di cui si darà evidenza in sede del primo stato di avanzamento a presentarsi.

ART. 10

CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo massimo di competenza dell'Appaltatore - ad esclusione dei corrispettivi spettanti a seguito dell'eventuale esercizio da parte dell'Amministrazione committente delle previsioni di cui all'art. 4 del presente contratto - a fronte dell'esecuzione dei servizi affidati per la durata di 60 (sessanta) mesi è quello indicato nell'offerta economica di gara, pari ad € 3.989.697,30 (tremilioninovecentottantanovemilaseicentonovantasette/30), oltre Iva e/o altre imposte e contributi di legge, per un onere complessivo pari ad € 4.867.430,71 (quattromilionioctocentosessantasettemilaquattrocentotrenta/71). Gli oneri per rischi da interferenze sono pari a euro 0,00 (zero/00).

Il corrispettivo complessivo per l'espletamento dei servizi richiesti, alle condizioni tutte della documentazione di gara e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, si intende accettato dall'Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, salvo quanto previsto dal successivo art. 11 in materia di revisione dei prezzi.

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali sarà effettuato, dietro presentazione di

regolari fatture in modalità elettronica (ai sensi dell'art. 1, commi 209-214, della legge 24/12/2007, n. 244, e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3/5/2013, n. 55) come segue:

1) in applicazione dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs.n. 36/2023, un'anticipazione calcolata sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, da corrispondere entro quindici (15) giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna delle cinque annualità di svolgimento del servizio, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione, ovvero sessantacinque (65) giorni;

2) acconti trimestrali di importo pari a 1/20 del 90% dell'importo di aggiudicazione, da erogare al netto del recupero della quota parte di anticipazione erogata riferibile al trimestre di svolgimento della prestazione. L'erogazione degli acconti trimestrali dovrà avvenire previa presentazione da parte dell'Appaltatore (e correlata approvazione da parte dell'Amministrazione) di dettagliate relazioni trimestrali sullo stato di avanzamento delle attività, distintamente per ciascuna delle linee di attività di cui si compone l'appalto;

3) il saldo pari al 10% dell'importo contrattuale al termine delle attività, previa presentazione di una relazione finale riepilogativa e successiva emissione del certificato di verifica di conformità.

Le relazioni sullo stato di avanzamento delle attività dovranno contenere, distintamente per ciascuna delle macroaree di attività di cui si compone l'appalto

ed in relazione al periodo di riferimento, la descrizione delle attività svolte, gli output realizzati, l'indicazione del numero delle risorse impiegate per profilo con il numero di giornate erogate nonché lo stato di avanzamento finanziario dell'appalto.

Nel caso in cui l'approvazione delle predette relazioni non possa essere disposta, per obiettiva inadeguatezza delle relazioni medesime o anche per obiettiva inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti nel periodo di riferimento, l'Amministrazione sospenderà il pagamento relativo sino a completa eliminazione delle carenze riscontrate.

Le relative liquidazioni (ad eccezione della liquidazione finale) saranno effettuate dall'Amministrazione, in mancanza di ragioni ostative imputabili all'Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura, previa attestazione di regolare esecuzione, da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

La liquidazione finale sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione della verifica di conformità, sempre che la fattura sia nel frattempo pervenuta.

Qualora la fattura pervenga successivamente alla verifica suddetta, il pagamento avverrà entro (30) trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura.

Secondo quanto previsto all'art. 11, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute suddette potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'esito positivo della verifica di conformità delle prestazioni da parte dell'Amministrazione committente, previo rilascio del documento unico di

regolarità contributiva.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 119 del citato D.lgs. n. 36/2023, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Committente trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sia il Codice Unico di Progetto sia il Codice Identificativo Gara dovranno essere riportati negli strumenti di pagamento, ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia". Il rispetto di quanto previsto al successivo art. 12 (Tracciabilità dei flussi finanziari) è condizione per l'emissione dei mandati di pagamento, così come lo è la presentazione di regolare fatturazione.

Al fine di ottemperare agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere le fatture in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal D.M. n. 55/2013. L'inosservanza delle procedure e dei requisiti previsti dal D.M. n. 55/2013, così come il mancato utilizzo del canale di trasmissione del sistema di interscambio, comporta lo scarto e la mancata trasmissione della fattura elettronica.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, l'Appaltatore dovrà indicare nella fattura il codice univoco dell'ufficio dell'Amministrazione committente, consultabile dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it), e qui di seguito ritrascritto: J5RQC1. La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell'ufficio

dell'Amministrazione committente comporta lo scarto della fattura e, quindi, il mancato pagamento della stessa.

A seguito delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA (c.d. reverse charge), devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, salvo che questi ultimi non abbiano natura di lavoratori autonomi esclusi dal suindicato sistema di split payment.

Le fatture inerenti le prestazioni in oggetto dovranno essere emesse dall'Appaltatore con imponibile ed IVA ai sensi del nuovo art. 17-ter del decreto IVA – D.P.R. n. 633/72; la Regione erogherà all'Appaltatore il solo corrispettivo al netto dell'IVA, versando l'imposta direttamente all'erario.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico presso la banca ed il conto corrente indicati dall'Appaltatore.

Considerato che l'Appaltatore è costituito in forma di raggruppamento temporaneo di imprese, i pagamenti saranno effettuati mediante unico bonifico a favore della capogruppo mandataria, sul conto corrente dedicato comunicato all'Amministrazione committente secondo quanto previsto dalla legge n. 136/2010, restando estranea l'Amministrazione committente ai rapporti intercorrenti tra i componenti del raggruppamento temporaneo di imprese. La capogruppo mandataria provvederà a sua volta a corrispondere alle mandanti gli importi loro spettanti. Tuttavia, con riguardo agli adempimenti IVA, i soggetti riuniti in raggruppamento temporaneo di imprese emetteranno le fatture dei relativi compensi direttamente all'ufficio dell'Amministrazione committente, sulla base

delle quote di partecipazione al medesimo raggruppamento.

In caso di subappalto ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, fatta salva la previsione di cui al comma 11 del predetto articolo, il pagamento verrà eseguito per intero nei confronti dell'Appaltatore. E' fatto obbligo, in questo caso, all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione committente sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

L'Appaltatore, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alla modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Amministrazione si intende esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

ART. 11

REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con Legge n. 25 del 28 marzo 2022 e dell'articolo 60, commi 3 e 4, del D.Lgs. 36/2023, a partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base degli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e degli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT. La clausola di revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una

variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione stessa.

I prezzi sono aggiornati in aumento subordinatamente ad apposita istanza presentata dall'operatore affidatario cui spetta l'onere di provare l'effettivo aumento dei prezzi. L'aggiornamento in diminuzione, invece, viene effettuato d'ufficio dall'Amministrazione committente.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

ART. 12

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore ha comunicato all'Amministrazione committente, con pec acquisita la protocollo regionale al n. 0199041 del 23 aprile 2024 e agli atti dell'Amministrazione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione committente, per quanto di propria competenza, le variazioni intervenute in ordine alle modalità di accredito dei pagamenti. In difetto di tale comunicazione, anche se le predette variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti/subappaltatori, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la

quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

L'Appaltatore, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione committente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 13

OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Oltre ad assumere gli oneri descritti nel capitolato speciale d'appalto, l'Appaltatore è obbligato a rispettare le prescrizioni contenute nel presente contratto, nonché a:

- garantire la continuità operativa del servizio e l'esecuzione delle attività previste dall'incarico in stretta sinergia con l'Amministrazione committente secondo i tempi, le modalità e le esigenze manifestate;
- svolgere, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione committente, le attività necessarie alla produzione di documenti, atti, relazioni, pubblicazioni, etc., connessi allo svolgimento del proprio servizio;
- mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell'espletamento dell'incarico e rispettare le norme in materia di trattamento dei dati personali;
- non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;
- comunicare tempestivamente alla Regione, ai sensi dell'art. 7, comma 11, della Legge 19/03/1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, ogni modificazione intervenuta negli assetti, nella struttura d'impresa e negli

organismi tecnici ed amministrativi;

– consentire gli opportuni controlli ai funzionari dell'Amministrazione committente ed ad ogni altra Autorità od Ufficio;

– segnalare, per iscritto e immediatamente, ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

Inoltre, l'Appaltatore, nell'esecuzione del servizio, si obbliga a:

– applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria, vigenti nel territorio pugliese;

– garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per il proprio personale e per i collaboratori impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;

– adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni e dei terzi, ed evitare danni ai beni di proprietà della Regione o di terzi.

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso per l'esecuzione del servizio, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura e assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone alla Regione e ai terzi nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o

indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto.

L'Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del disciplinare e/o derivanti dal contratto, solleva la Regione, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della suddetta Regione e/o dell'Appaltatore medesimo e/o di terzi in occasione dell'esecuzione del presente appalto.

L'Appaltatore si impegna espressamente a tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

In ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi offerti in sede di gara.

L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Regione, assumendosene ogni relativa alea.

L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione regionale da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese di terzi in ordine a tutto quanto ha diretto od indiretto riferimento all'espletamento delle attività al medesimo affidate.

L'Appaltatore si impegna ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni del presente contratto. La Regione potrà in ogni momento verificare il

rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo.

ART. 14

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nei documenti di gara, nella relativa offerta tecnica, nel contratto e nel Piano Generale annuale di lavoro. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative, eventualmente migliorate nell'Offerta tecnica, ed alle specifiche indicate negli atti di gara.

L'Amministrazione committente si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l'adeguatezza delle prestazioni contrattuali del soggetto aggiudicatario.

In presenza di adempimento delle prestazioni non conformi a tempi, modalità o forme previsti nel capitolato o nel contratto, ai sensi dell'art. 1662 c.c.

l'Amministrazione committente, a mezzo posta elettronica certificata, intimerà all'Appaltatore di provvedere, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni, alla messa in opera di quanto necessario per assicurare che l'esecuzione del contratto avvenga secondo le condizioni stabilite dallo stesso e a regola d'arte.

Qualora l'Appaltatore non adempia o adempia in modo non conforme a rimuovere l'inadempimento, è salva la facoltà della Committente di procedere alla risoluzione del contratto nel rispetto della procedura prevista dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

La risoluzione del contratto potrà essere disposta anche per qualunque altro comportamento dell'Appaltatore che, a giudizio del Responsabile Unico del Progetto e del Direttore dell'esecuzione del contratto, concreti un grave

inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita del servizio appaltato. In tal caso, l'Amministrazione procede a contestare l'addebito all'Appaltatore secondo la procedura prevista dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 15

PENALI

Salvo ogni altro rimedio e, in particolare, il diritto al risarcimento dei maggiori danni, è stabilito il seguente sistema di penali:

- con riferimento alla scadenza prevista per la presentazione del Piano Generale di Lavoro annuale delle attività (previsto al precedente articolo 9), per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- con riferimento alle scadenze previste nel Piano Generale di Lavoro annuale approvato, per l'esecuzione delle attività o per la consegna di documenti o prodotti, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- in caso di difformità delle attività o dei prodotti realizzati rispetto a quelli indicati nel Piano Generale di Lavoro annuale delle attività, sarà applicata una penale dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi concessi per sanare la difformità segnalata.

L'applicazione delle predette penali compete al Responsabile Unico del Progetto su motivata proposta del Direttore dell'esecuzione del contratto.

In relazione al rispetto delle tempistiche previste dal capitolato speciale d'appalto o successivamente definite, l'Amministrazione committente ha comunque la facoltà di concedere delle proroghe, su motivata richiesta dell'Appaltatore.

L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

Per l'incameramento degli importi derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, l'Amministrazione committente può, a sua insindacabile scelta, rivalersi sulla cauzione definitiva, senza necessità di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il *quantum* dovuto a titolo di penale con quanto dovuto all'impresa a titolo di corrispettivo o ad altro titolo. Qualora l'importo della penale sia trattenuta sulla cauzione definitiva, l'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia per l'importo escusso entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC, pena la risoluzione del contratto.

Su motivata richiesta dell'Appaltatore, è possibile la totale o parziale non applicazione delle penali qualora si riconosca la non imputabilità del ritardo all'Appaltatore medesimo o la manifesta sproporzione della penale stessa all'interesse dell'Amministrazione committente.

La non applicazione delle penali non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di non applicazione delle penali decide il Responsabile Unico del Progetto su proposta del Direttore dell'esecuzione del contratto.

In ogni caso, qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale, verranno avviate le procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 16

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La risoluzione del contratto opera altresì, di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art.

1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

- violazione dei divieti stabiliti nella documentazione di gara o nel contratto (quali, ad esempio, cessione del contratto);
- perdita dei requisiti di legge per svolgere il servizio oggetto dell'appalto o per contrarre con la pubblica amministrazione;
- mancato reintegro, nei tempi previsti, della cauzione definitiva dopo l'escussione parziale nell'ipotesi prevista dal precedente articolo;
- nelle altre ipotesi previste nel capitolato, diverse da quelle per cui è espressamente stabilita l'applicazione della procedura di cui all'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023;
- nelle altre ipotesi previste dal D.lgs. n. 36/2023 o da altre norme di legge diverse da quelle per cui è espressamente stabilita l'applicazione della procedura di cui all'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, all'Appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione. L'Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese a carico dell'Amministrazione committente per il rimanente periodo contrattuale.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione committente, attraverso posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Resta ferma comunque ogni altra causa o fattispecie di risoluzione per

inadempimento.

ART. 17

RECESSO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se siano già iniziate le relative prestazioni, qualora intervengano provvedimenti o circostanze che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto stesso e/o ne rendano impossibile o non conveniente, sotto il profilo dell'interesse pubblico, la continuazione.

Tale facoltà viene esercitata mediante invio, da parte dell'Amministrazione committente, di apposita comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata. Il recesso non ha effetto prima che siano decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione.

Dalla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Regione.

ART. 18

INCOMPATIBILITA' E OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO

Per quanto concerne i requisiti soggettivi e le condizioni di partecipazione alla gara, si fa riferimento a quanto previsto nel bando e nel disciplinare di gara.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Puglia (approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1602 del 24/11/2014, in BURP n. 51 suppl. del 18/12/2014) i collaboratori, a qualsiasi titolo, delle imprese fornitrici di servizi sono obbligati al rispetto degli obblighi di condotta ivi previsti, in quanto compatibili.

In particolare, gli stessi sono obbligati ad astenersi dallo svolgere attività inerenti

	alle mansioni affidategli in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in cui	
	siano coinvolti interessi propri o di terzi, anche non patrimoniali, così come	
	dettagliatamente specificati agli artt. 6 e 7 del predetto Codice di comportamento.	
	Si considerano potenziali quei conflitti nei quali gli interessi finanziari e non del	
	collaboratore possano confliggere o interferire con l'interesse pubblico connesso	
	alle attività allo stesso affidate.	
	Il mancato rispetto delle previsioni di cui al surrichiamato codice di comportamento	
	può costituire, nei casi più gravi ed accertati di avvenuta violazione delle norme in	
	materia di conflitto di interesse, causa di risoluzione contrattuale laddove	
	l'Appaltatore non abbia reso idonea informativa ai propri collaboratori circa il	
	contenuto delle suddette previsioni.	
	L'Appaltatore è obbligato a disporre l'immediata sostituzione del componente del	
	gruppo di lavoro che sia incorso in una accertata grave violazione delle norme in	
	materia di conflitto di interessi.	
	Per tutta la durata dell'affidamento, l'Appaltatore (la mandataria e/o la mandante)	
	si asterrà dallo svolgere qualsivoglia attività affidatagli in relazione alla quale possa	
	sussistere una situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi; parimenti	
	l'Appaltatore (la mandataria e/o la mandante) si asterrà, successivamente alla	
	sottoscrizione del contratto, dal presentare progetti a valere su procedure di	
	selezione attivate nell'ambito dell'attuazione degli interventi del Piano Strategico	
	PAC 2023/2027 di competenza della Regione Puglia che possano determinare una	
	situazione di conflitto di interessi in relazione alle attività oggetto di affidamento.	
	In adempimento a quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.	
	165/2001, l'Appaltatore deve impegnarsi a non concludere contratti di lavoro	
	subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti della Regione	

Puglia che abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

ART. 19

CLAUSOLA SOCIALE EX RR n. 31/2009

Ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell'appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo territoriale, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'Appaltatore è altresì obbligato, per i servizi da affidare eventualmente in subappalto, ad estendere l'obbligo che precede (d'ora in poi clausola sociale) anche al subappaltatore ed è direttamente ed oggettivamente responsabile dell'adempimento di quest'ultimo. L'inadempimento dell'Appaltatore o del subappaltatore alla clausola sociale, accertato direttamente dalla Regione o a questa da chiunque segnalato, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla Legge Regionale n. 28 del 2006 come di seguito specificate.

L'inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50% (cinquanta per cento) dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto o del subappalto, comporta l'applicazione nei confronti dell'Appaltatore o subappaltatore responsabile delle seguenti penali:

- 1) una penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia accertata con riferimento ad un numero di dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro

	impiegata nell'esecuzione dell'appalto;	
	2) una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra l'11 e il 20 per cento della forza lavoro impegnata nell'esecuzione dell'appalto;	
	3) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 21 e il 30 per cento della forza lavoro impegnata nell'esecuzione dell'appalto;	
	4) una penale di ammontare pari all'1 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 31 e il 40 per cento della forza lavoro impegnata nell'esecuzione dell'appalto;	
	5) una penale di ammontare pari all'1,2 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 41 e il 49 per cento della forza lavoro impegnata nell'esecuzione del lavoro.	
	L'ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell'Appaltatore e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi; qualora l'Appaltatore non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l'ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale. In tal caso, l'integrazione dell'importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il termine di (15) quindici giorni dalla richiesta.	
	L'inadempimento alla clausola sociale dell'Appaltatore o del subappaltatore se	

riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50% (cinquanta per cento) dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto o del subappalto, nonché la recidiva nella violazione della clausola, comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e con gli effetti di cui all'art. 122 del D.lgs. 36/2023.

La Regione comunica tempestivamente all'Appaltatore l'adozione della sanzione; dalla data della comunicazione decorrono i predetti effetti.

In considerazione del fatto che l'Appaltatore è costituito in forma di raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna impresa del medesimo raggruppamento è vincolata al rispetto della clausola sociale ed è l'unica responsabile dell'eventuale inadempimento. La gravità dell'inadempimento e il calcolo dell'ammontare delle penali di cui sopra devono essere parametrati sulla quota di partecipazione dell'impresa al raggruppamento e al numero dei dipendenti della stessa, impegnati nella esecuzione delle relative prestazioni dedotte in appalto. L'inadempimento della clausola sociale da parte dell'impresa raggruppata, se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori dalla stessa occupati nell'esecuzione dell'appalto, nonché la recidiva, saranno sanzionati dalla Regione con l'esclusione dall'appalto dell'impresa inadempiente. Qualora sia escluso il mandatario, la Regione può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Codice dei contratti, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire, non sussistendo tali condizioni la Regione può recedere dall'appalto. Qualora sia escluso il mandante, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante, che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all'esecuzione, direttamente o

a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

ART. 20

OBBLIGHI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico dell'Amministrazione committente o in solido con l'ente stesso, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'ente medesimo e di ogni indennizzo.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023, qualora il Documento Unico di Regolarità Contributiva segnali una inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva verrà disposto dalla Regione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Qualora il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Appaltatore sia negativo per due volte consecutive, il Direttore dell'esecuzione del contratto proporrà la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti all'Appaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Qualora il Documento Unico di Regolarità Contributiva del subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Regione pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15

(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Progetto inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Regione si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023. Il Direttore dell'esecuzione del contratto predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati.

In caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il Direttore dell'esecuzione del contratto inoltrerà le suddette richieste e le relative contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 21

CESSIONE DEI CREDITI

La cessione dei crediti derivanti dal corrispettivo dell'appalto è opponibile alla Regione solo se stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata alla stessa Regione.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione dei crediti derivanti dal corrispettivo dell'appalto è efficace e opponibile alla Regione qualora quest'ultima non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso la Regione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questi stipulato.

ART. 22

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2, del D.lgs. n. 36/2023, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

ART. 23

SUBAPPALTO

L'Appaltatore esegue in proprio i servizi compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore non può affidare a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intende affidare in subappalto, previa autorizzazione dell'Amministrazione committente, l'esecuzione delle attività previste dal capitolato, nei limiti di legge e della documentazione di gara. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, trasmette il contratto di subappalto presso l'Amministrazione committente almeno venti giorni prima della

dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Amministrazione committente non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, l'Amministrazione committente richiederà all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 119, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'operatore affidatario, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'Amministrazione committente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'Amministrazione committente, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati: il nome del sub-contraente; l'importo del sub-contratto; l'oggetto del servizio affidato.

L'Appaltatore deve inoltre comunicare all'Amministrazione committente le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le attività in sub-affidamento.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'Amministrazione committente inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse della Regione. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione committente, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

ART. 24

CAUZIONE

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha trasmesso garanzia stipulata con la Italiana Assicurazioni in data 17 aprile 2024, dell'importo di euro 1.527.711,00 (unmilione cinquecentoventisette milasettecentoundici/00), resa ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 e con le riduzioni di cui all'art. 106, in favore della Regione Puglia. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (60 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione committente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione committente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a

seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento (80%) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta dell'Amministrazione committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo pari al venti per cento (20%) dell'iniziale importo garantito è svincolato secondo la normativa vigente.

ART. 25

LICENZE E AUTORIZZAZIONI, DIRITTI D'AUTORE E PROPRIETA' DELLE RISULTANZE

Prima dell'inizio delle attività l'Appaltatore dovrà essere munito di tutte le eventuali licenze ed autorizzazioni richieste dalle leggi, dai regolamenti e dalle normative vigenti per lo svolgimento della propria attività.

La Regione non assumerà alcuna responsabilità per l'ipotesi in cui l'Appaltatore dovesse utilizzare, in tutto o in parte, nell'esecuzione del servizio, attrezzature, programmi, dispositivi, immagini, soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

L'Appaltatore, pertanto, si assumerà tutte le responsabilità eventualmente derivanti dalla fornitura di attrezzature o programmi o dall'adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti e diritti di autore, sollevandone espressamente la Regione Puglia.

Tutti i prodotti previsti e non previsti, progettati e realizzati dall'Appaltatore in

esecuzione dell'appalto, rimarranno di esclusiva proprietà della Regione Puglia.

ART. 26

OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori non potranno far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto. A tal fine l'Appaltatore e i subappaltatori non potranno divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.

A seguito della sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore sarà nominato, con separato Accordo, Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, per tutta la durata del contratto, secondo la disciplina, i termini e le modalità riportate nella D.G.R. n. 1328 del 07/08/2020 (in BURP n. 124 del 01/09/2020).

ART. 27

FORO COMPETENTE

Trova applicazione, la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al Collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il Collegio consultivo tecnico composto da 3 membri deve essere costituito prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data.

In caso di controversie, per le quali non è ammesso ricorso all'arbitrato, le parti

contraenti concordano che il foro competente è quello di Bari.

ART. 28

SPESE CONTRATTUALI, ONERI FISCALI, DOMICILIO ELETTO e PEC

Tutte le spese di registrazione, bollo e imposta di registro, del presente contratto sono a carico dell'Appaltatore. Ai fini fiscali si dichiara che i compensi relativi ai servizi di cui al presente atto sono soggetti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131. L'Appaltatore ha assolto l'imposta di bollo per euro 484,00 e l'imposta di registro per euro 200,00 in data 15/04/2024, con quietanza agli atti dell'Amministrazione.

L'Appaltatore a tutti gli effetti del presente contratto stabilisce il proprio domicilio presso la sede sociale della Agriconsulting Supporto Istituzionale srl in Roma, Via Vitorchiano n. 123, PEC: agriconsultingsupportoistituzionale@legalmail.it.

ART. 29 - ADEMPIMENTI Ex D.Lgs. n. 159 DEL 06/09/2011

La stipula del presente contratto viene eseguita sotto l'osservanza degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 159 del 06/09/2011 e s.m.i ("D.Lgs. n. 159/2011") e, in particolare, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, essendo decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, dell'art. 92 del D.Lgs n. 159/2011 dalla data di consultazione della banca dati nazionale unica in relazione all'istanza richieste alla BDNA con prot PR_RMUTG_Ingresso_0040526_20240131 (per la società Agriconsulting Supporto Istituzionale srl) e PR_MIUTG_Ingresso_0033380_20240131 (per la KPMG Advisory Spa).

Il presente contratto è pertanto sottoposto alla condizione risolutiva del rilascio di informazione interdittiva antimafia attestante la sussistenza in capo alle predette

società di situazioni/cause di decadenza o di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 159/2011, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023.

=====

Richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto, da me redatto con mezzi elettronici su carta legale formato da quarantatre (43) facciate intere e reso pubblico mediante lettura fattane alle parti qui convenute e costituite come sopra espresso che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà liberamente manifestatami secondo la legge.

Perciò a conferma, le parti sottoscrivono avanti a me il presente atto con modalità elettronica consistente nell'apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me verificata, ai sensi dell'articolo 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009.

In presenza delle parti io sottoscritto Ufficiale Rogante ho successivamente, a mia volta, sottoscritto il presente documento informatico con firma digitale. Il presente contratto viene da me Ufficiale Rogante, numerato e acquisito al Repertorio generale degli Atti Pubblici della Regione Puglia.

Per la Regione

Dott.ssa Mariangela Lomastro



Mariangela Lomastro
30.04.2024
16:09:11
GMT+01:00

Per l'Appaltatore

Dott. Adriano Antinelli



Firmato digitalmente da
Adriano Antinelli
C = IT

L'Ufficiale Rogante

Laura Armenise



Laura Armenise
30.04.2024
16:11:15
GMT+01:00

(firma digitale, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 giusta

certificato rilasciato da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3).